

Roma, 6 SET. 2016.

GL/rs

SPR/RM/

262

Ai Direttori Generali  
Aziende USL  
di Roma e Provincia


LORO INDIRIZZI

OGGETTO: legge 104.

Si invia per opportuna conoscenza il disposto della Sentenza del Tribunale di Roma relativa al godimento del beneficio della legge in oggetto relativamente agli Specialisti Ambulatoriali.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
S.U.M.A.I. - ROMA  
Dott. Giorgio Lodolini





11747/2014

Dispositivo pubblicato in udienza con contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
2° Sezione Lavoro

nella persona del giudice Alessandro NUNZIATA, all' udienza del 9-12-2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n.41846-13 RGAC, vertente

TRA

Vitale Fabrizio, rappresentato e difeso dall' avv. Elio Vitale  
ricorrente

E

Regione Lazio, in persona del Presidente pt della Giunta Regionale,  
rappresentata e difesa dall' avv. Adelmo Bianchi  
resistente

E

Azienda Usl Roma G, in persona del legale rappresentante pt,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica Cipolletti ed Enzo  
Fasani

resistente

E

Azienda Usl Roma C, in persona del legale rappresentante pt,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Tandoi e Barbara  
Bentivoglio

resistente

E

Azienda Usl Roma E, in persona del legale rappresentante pt,  
rappresentata e difesa dall' avv. Lorenzo Confessore

resistente

E

Azienda Usl Latina, in persona del legale rappresentante pt,  
resistente contumace

020

CONCLUSIONI

Come da ricorso introduttivo e comparse di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente, medico specialista ambulatoriale presso le Aziende Sanitarie resistenti, premesso di avere un figlio con handicap grave, ha allegato che le stesse gli impediscono di fruire del permesso di tre giorni continuativi di cui all' art.33 comma 3° L,104-92, ritenendo che il predetto beneficio vada ripartito tra le varie aziende. Ha quindi chiesto la declaratoria del proprio diritto a fruirne in maniera continuativa.

L' eccezione di nullità della domanda è infondata.

In particolare, nel rito del lavoro, l' art.414 nn.3 e 4 cpc dispone che il ricorso introduttivo deve contenere, tra l' altro, la determinazione dell' oggetto della domanda e l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda con le relative conclusioni. Per potersi ravvisare la nullità di tale ricorso non è sufficiente una omissione meramente formale dei suddetti elementi; è invece necessario che di essi sia impossibile l' individuazione attraverso l' "esame complessivo dell' atto". Nel caso in esame la domanda è stata proposta nel rispetto della suddetta disposizione, come sopra interpretata, atteso che sono stati indicati le mansioni, il titolo della pretesa, la contrattazione collettiva e la normativa applicabili, le modalità richieste di fruizione del beneficio.

La domanda proposta nei confronti della Regione Lazio è infondata.

Il D.lvo n.502-92, emanato sulla base della legge delega n.421-92, ha, fra l'altro, provveduto al riordino della disciplina in materia di sanità; in questa prospettiva, ha "soppresso" le Unità Sanitarie Locali (Usl) ed ha istituito le Aziende unità sanitarie locali (Asl); tali Aziende sono state configurate come enti strumentali della Regione, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Ai sensi dell' art.3 del suddetto D.Lvo, come modificato dall' art.4 D.Lvo n.517-93, le nuove Aziende sono dotate altresì di autonoma personalità giuridica pubblica e di autonoma capacità processuale, non potendo essere pertanto rappresentate in giudizio dall' assessorato alla sanità della Regione, che è organo di altro ed autonomo soggetto (v. Cass.16069-04).

Il rapporto di lavoro autonomo vige pacificamente tra il medico convenzionato e le singole Aziende in linea con quanto emerge dall' art.13 dell' accordo collettivo nazionale del settore.

Consegue che nessun diritto inerente al suddetto rapporto di lavoro può essere azionato nei confronti della Regione, ente del tutto distinto dalle Aziende committenti.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo a norma del DM n.55-14 anche in relazione al valore (indeterminato) della causa (studio controversia euro 2.000, fase introduttiva euro 1.000, fase istruttoria-trattazione euro 1.200) seguono la soccombenza.

La domanda è invece fondata nei confronti delle Aziende resistenti.

La situazione lavorativa posta a fondamento della pretesa ed il diritto alla fruizione del beneficio sono sostanzialmente pacifici. Si controverte invece in ordine alle modalità di fruizione dello stesso.

L' art. 33 comma 3° citato, posto a fondamento della domanda, stabilisce, ai fini che qui interessano, che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, "anche in maniera continuativa". La disposizione si inserisce nell' ambito di una normativa diretta a garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata ed a promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

In linea con il tenore letterale e con l' intenzione del legislatore la disposizione va interpretata nel senso che il beneficio deve essere fruito di norma in maniera continuativa, ove vi sia esplicita richiesta in tal senso, essendo tale modalità maggiormente idonea a tutelare la persona handicappata.

La disciplina suddetta, ai sensi dell' art.37 dell' Accordo citato, si applica anche agli specialisti ambulatoriali ed ai professionisti in rapporto all' orario settimanale di attività.

Solo in presenza di specifiche e preganti esigenze aziendali, dirette a tutelare un altro interesse almeno di pari dignità - quale, per esempio, il diritto alla salute degli utenti in presenza di ben individuate scoperture per le quali non siano possibili soluzioni alternative (straordinari, sostituzioni, e

così via)- il datore di lavoro può derogare alla regola della fruizione continuativa del beneficio. Ma di tali esigenze le Aziende non hanno offerto la prova, essendosi limitate ad evidenziare un mero, generico "rischio" di disservizi per nulla circostanziati ed aggiornati.

Il rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell' art.13 dell' Accordo menzionato, è da intendersi unico "a tutti gli effetti", anche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolga la propria attività per conto di più aziende. Il beneficio va pertanto fruito in relazione al complessivo orario settimanale di attività presso tutte le Aziende committenti nell' ambito dell' unitario rapporto di lavoro. Non possono pertanto dette Aziende parcellizzare il beneficio stesso, nel senso sopra delineato, ripartendolo in maniera proporzionale tra di loro.

Alla luce delle considerazioni esposte va dichiarato il diritto a fruire in maniera continuativa del suddetto beneficio.

Le spese processuali, liquidate per ciascuna Azienda come in dispositivo a norma del DM n.55-14 anche in relazione al valore (indeterminato) della causa (studio controversia euro 2.000, fase introduttiva euro 1.000, fase istruttoria-trattazione euro 1.200, con aumento del 20% ai sensi dell' art.4), seguono la soccombenza. La relativa condanna va disposta in via solidale, tenendo conto dell' interesse comune (art.97 cpc). Tale interesse presuppone infatti che il rapporto sostanziale sia indivisibile e solidale ed anzi può risultare anche dalla sussistenza di un identico interesse individuale al provvedimento del giudice o dalla identità o connessione delle questioni sollevate e discusse o dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi. Ciò anche in presenza di pluralità di processi successivamente riuniti. La condanna solidale può essere pronunciata anche se non ha formato oggetto di una specifica richiesta.

P.Q.M.

dichiara il diritto di Vitale Fabrizio a fruire in maniera continuativa del permesso di tre giorni di cui all' art.33 comma 3° L.104-92;

condanna le Aziende Sanitarie resistenti in solido a rimborsare alla parte ricorrente il compenso per avvocati, che liquida complessivamente in euro 6.720, oltre oneri di legge, e le spese per contributo unificato, che liquida in euro 37;

rigetta la domanda proposta nei confronti della Regione Lazio;

condanna la parte ricorrente a rimborsare alla Regione Lazio il compenso per avvocati, che liquida in euro 4.200, oltre oneri di legge.

Roma, 9-12-2014

IL FORNITORE  
L. M. B.

Depositato in Cancelleria  
9-12-2014

Roma, il

Il Giudice  
Alessandro Nuvolante